
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Procedimento di ricusazione: no al rispetto di termini predeterminati; diritto del giudice ricusato di essere ascoltato; no al perseguimento di funzione meramente preventiva

Il procedimento di ricusazione non impone di garantire il rispetto di termini predeterminati (tra cui anche quelli dettati dall'[art. 377](#)), non contemplati dalla vigente disciplina, nè compatibili con i caratteri essenziali e informali del procedimento delineati dagli [artt. 51 e 54 c.p.c.](#); tuttavia il procedimento deve salvaguardare l'effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, di cui al combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., così da consentire adeguatamente alle parti di intervenire ed interloquire, sebbene non abusando della propria posizione processuale e da snaturare, quindi, i lineamenti e la funzionalità del procedimento come sopra ricordati. Pertanto, occorre bilanciare in concreto se le esigenze di celerità ed informalità del procedimento, in consonanza con la funzione e natura dello stesso, consentano comunque l'esercizio del diritto di difesa, nella sua effettività ed essenzialità.

L'[art. 53 c.p.c., comma 2](#), attribuisce al giudice ricusato - che non è parte del procedimento incidentale di ricusazione - il diritto di essere ascoltato, ma non lo obbliga a rendere informazioni o chiarimenti, tranne che il giudice della ricusazione lo ritenga necessario per finalità istruttorie.

La ricusazione è strumento volto ad impedire, in presenza dei motivi di cui all'[art. 51 c.p.c.](#), la decisione della causa da parte di giudici concretamente designati, sicchè essa non può essere piegata a perseguire una funzione meramente preventiva e, dunque, utilizzata indipendentemente dall'effettiva assegnazione della causa ad un collegio.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.11.2015, n. 22647

...omissis...

a) che, quanto alla richiesta dei termini di cui all'art. 377 c.p.c., occorre ribadire che il procedimento di ricusazione non impone - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - di garantire il rispetto di termini predeterminati (tra cui anche quelli dettati dal citato art. 377), non contemplati dalla vigente disciplina, nè compatibili con i caratteri essenziali e informali del procedimento delineati dagli artt. 51 e 54 c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 16627 del 2014; Cass., sez. un., n. 13018 del 2015);

che, tuttavia - come già messo in evidenza con la suindicata ord. interi, n. 21317 del 2015 - alla luce della medesima citata giurisprudenza, il procedimento deve salvaguardare l'effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, di cui al combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost., così da consentire adeguatamente alle parti di intervenire ed interloquire, sebbene non abusando della propria posizione processuale e da snaturare, quindi, i lineamenti e la funzionalità del procedimento come sopra ricordati;

che, pertanto, occorre bilanciare in concreto se le esigenze di celerità ed informalità del procedimento, in consonanza con la funzione e natura dello stesso, consentano comunque l'esercizio del diritto di difesa, nella sua effettività ed essenzialità:

bilanciamento che, nella specie, ha avuto come esito il rinvio della trattazione dell'istanza di ricusazione (cfr. ancora ord. interi, n. 21317 del 2015);

b) che, in riferimento alla posizione del giudice ricusato, alla stregua di quanto enunciato dalla citata Cass., sez. un., n. 16627 del 2014 e diversamente da quanto opinato dal ricusante, l'art. 53 c.p.c., comma 2 (per il quale sulla ricusazione si decide "udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte") attribuisce al giudice ricusato - che non è parte del procedimento incidentale di ricusazione - il diritto di essere ascoltato, ma non lo obbliga a rendere informazioni o chiarimenti, tranne che il giudice della ricusazione lo ritenga necessario per finalità istruttorie (ciò che, nella specie, non si rende necessario, implicando il tenore della ricusazione essenzialmente un'istruttoria documentale);

c) che, quanto alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 53 c.p.c., l'eccezione è da ritenersi - manifestamente infondata alla luce di quanto già affermato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte su analoga eccezione (cfr. le citate sentenze n. 16627 del 2014 e n. 13018 del 2015), mettendosi in risalto che il procedimento di ricusazione non viene a configurarsi "come un procedimento a carico del giudice ricusato, in cui lo stesso sia parte, e pertanto non può ritenersi fondato un generale sospetto di parzialità del giudice della ricusazione in conseguenza del generico rapporto di colleganza"; d'altra parte, la stessa Corte costituzionale (sent. n. 444 del 2002) ha reputato che, a fugare ogni sospetto di parzialità, sia sufficiente il meccanismo previsto dall'art. 11 c.p.p. e art. 30-bis c.p.c., operando, peraltro, alcune attenuazioni allo spostamento di competenza in alcune specifiche controversie civili;

d) che, quanto alla posizione xxxx volto ad impedire, in presenza dei motivi di cui all'art. 51 c.p.c., la decisione della causa da parte di giudici concretamente designati, sicchè essa non può essere piegata a perseguire una funzione meramente preventiva e, dunque, utilizzata indipendentemente dall'effettiva assegnazione della causa ad un collegio (tra le altre, Cass. n. 13667 del 2004);

che, pertanto, l'istanza di ricusazione è, in parte qua, inammissibile, giacchè - come risulta dal verbale d'udienza del 20 ottobre 2015 relativo alla causa iscritta xxxxxx

e) che, quanto alla dedotta "incompatibilità" dei menzionati consiglieri componenti del presente collegio, essa (a prescindere dalla diversa questione se sia possibile, o meno, ricusare, anche nei procedimenti civili, il collegio che giudica sulla ricusazione) non integra affatto istanza di ricusazione, sia perchè non è obiettivamente rivolta a tale scopo, sia perchè mancherebbe, in ogni caso, del supporto dei motivi specifici e dei mezzi di prova (art. 52 c.p.c.), sia, infine, perchè inammissibilmente proposta con atto inviato dal ricorrente a mezzo fax alla cancelleria, seppure spedito da quello di pertinenza del difensore indicato nel ricorso e pervenuto nel termine fissato dall'art. 52 c.p.c., comma 2, in quanto l'art. 366 c.p.c., comma 4, prevede che possano essere effettuate con tale mezzo unicamente le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c. (Cass., 24 novembre 2014, n. 24934);

che, peraltro, portata affatto diversa rispetto ad una formale istanza ex art. 52 c.p.c., ha assunto il predetto atto comunicato a mezzo fax, che è stato esaminato solo in quanto meramente sollecitatorio di una ponderazione di talune concrete esigenze difensive inerenti al procedimento di ricusazione in corso;

f) che, nel merito dell'istanza di ricusazione dei giudici integranti il collegio della causa iscritta al R.G.N. n. xxxxxx premettere:

che le fattispecie di astensione cui all'art. 51 c.p.c. e, dunque, quelle di ricusazione ex art. 52 c.p.c., sono tassative e non estensibili per via interpretativa, là dove, per un verso, l'inimicizia contemplata dall'art. 51 citato, n. 3 deve riguardare "rapporti estranei al processo" e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, seppur ritenuti "anomali" dalla parte ricusante, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l'esistenza di ragioni di rancore o di avversione (Cass. pen. n. 316 del 2000 e Cass. n. 12345 del 2001, richiamate dal ricorrente; v. altresì Cass. n. 22501 del 2014; ed ancora Cass., sez. un., n. 16627 del 2014 e n. 13018 del 2015, citate);

che, inoltre, le "anomalie" delle decisioni assunte dovrebbero assurgere a tale abnormità, riconoscibile *ictu oculi*, da non consentire neppure di identificare l'atto come provvedimento giurisdizionale e, in ogni caso, esse potrebbero integrare soltanto "il sintomo e non la causa dell'inimicizia" (così Cass., sez. un., n. 16627 del 2014); ciò in quanto "l'inimicizia grave rilevante come motivo di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, e la condotta endoprocessuale può venire a tal fine in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno" (così Cass. pen. n. 11968 del 2010; nello stesso senso, Cass. pen. n. 30577 del 2003; Cass. pen. 3756 del 2004; Cass. pen. n. 5602 del 2013);

che, per altro verso, l'"intexxxxse nella causa" o "in altra vertente su identica questione", di cui dello stesso art. 51 c.p.c., n. 1, postula che un tale interesse sia "personale e diretto" e ricollegabile a fatti e circostanze specifiche (Cass. n. 22540 del 2006; Cass. n. 7545 del 2011); nella specie:

che il ricorrente si è limitato ad allegare presunti errori abnormi ed anomalie palesi nei provvedimenti decisi dai collegi composti dai giudici ricusati, ma non ha affatto allegato, nè dimostrato, l'esistenza di fatti concreti e specifici integranti una "grave inimicizia", nei termini anzidetti, di ciascuno dei cinque giudici nei suoi confronti (là dove neppure è dedotta la "gravità" di detta situazione, soffermandosi il ricorso soltanto sulla "inimicizia"), nè di fatti e circostanze, del pari puntuali e specifici, integranti l'esistenza di un "interesse" concreto (seppur di carattere non patrimoniale) degli stessi giudici ricusati ai sensi dell'art. 51 c.p.c., n. 1, il quale, del resto, è assunto soltanto come "riflesso" della supposta inimicizia e del fatto (che costituisce un'inferenza logica che prova troppo) che i ricusati non si siano astenuti (cfr. p. 8 del ricorso);

che, in ogni caso, i provvedimenti che si deducono anomali e grossolanamente errati (e, dunque, adottati a sintomo della "inimicizia" del collegio giudicante) non si prestano affatto, *ictu oculi*, a tali rilievi, là dove, inoltre, risulta del tutto estranea ad essere ricondotta nell'alveo del paradigma dell'errore abnorme e macroscopico l'opzione interpretativa che si risolve nel seguire un determinato orientamento giuridico, piuttosto che un altro, massimamente ove si tratti di indirizzi entrambi presenti nella giurisprudenza di legittimità;

che, pertanto, l'istanza, in relazione ai cinque giudice ricusati integranti il collegio giudicante della causa iscritta al R.G.N. n. xxxxxxxx, va rigettata;

che, ai sensi dell'art. 54 c.p.c., comma 2 (nel testo, applicabile *ratione temporis*, antecedente alla novella recata dalla L. n. 69 del 2009) e alla luce di quanto in precedenza esposto, si ritiene di condannare il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di Euro 30,00 (Euro 5,00 per ciascun giudice inammissibilmente o infondatamente ricusato).

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso per ricusazione e condanna l'istante al pagamento della pena pecuniaria di Euro 30,00 (trenta). Si comunichi.